



N. 1097/10 SENT.

N. 2325/10 REP.

N. 7448/05 R.G.

Oggetto: Azione di nullità, risarcimento danni.

Il Tribunale di Vicenza, prima sezione civile, in persona di signori Magistrati:

-Dott. Marcello Colasanto	Presidente
-Dott. Giuseppe Limitone	Giudice
-Dott. Paola Cazzola	Giudice rel.

in composizione collegiale ex art. 16 D.lgs. 17.01.2003 n. 5, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo dall'attore il 27.10.05 al n. 7448/2005 R.G., promossa con atto di citazione

DA

~~_____~~ rappresentata e difesa come da mandato steso a margine dell'atto di citazione dagli avv. ti Rosanna Cafaro di Lecce nonché dall'avv. ~~_____~~ di Vicenza con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. ~~_____~~ in Vicenza, Corso SS. Felice e Fortunato, n. 128 ;

attrice

CONTRO

DEUTSCHE BANK s.p.a. con sede in Milano in persona del dr. Delfino Mirandola come da procura generale a rogito Notaio Alfonso Colobo di Milano rep. 118.358/15.795 del 19.04.04,

rappresentata e difesa come da mandato steso in calce all'atto di ~~esterione~~ dagli avv.ti Maurizio Orlando di Milano nonché dall'avv. Francesco Fontana di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Vicenza, Contrà Porti n. 13 :

IN PUNTO: azione di nullità, annullamento, convenuta
risarcimento danno;

UDIENZA DI DISCUSSIONE ex art. 16 D.lgs. 17.01.2003 n. 5 in data 16.01.2009.

CONCLUSIONI

dell'attrice

" Voglia l'Onorevole

Tribunale edito, *contrariis reiectis*, come segue provvedere:

- 1) in via principale, dichiarare la nullità, per violazione degli artt. 21 D.lgs. n. 58/98, 26, 27, 28, 29 e 30 del Regolamento CONSOB n. 11522/98 dell'ordine di acquisto di obbligazioni n. 03150477 di obbligazioni DEL MONTE FINANCE SA, Euro Notes due May 24.2006 6,62524 per complessivi euro 49.700,78, conferito dall'attrice al Funzionario dell'agenzia di tiene (VI) della DEUTSCHE BANK s.p.a. e da quest'ultima eseguito;
- 2) in subordine, pronunciare l'annullamento dello stesso ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c., stante il conflitto di interesse meglio specificato in premesse;
- 3) in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare la DEUTSCHE BANK s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla

restituzione in favore dell'attrice di quanto dalla stessa versato per l'acquisto delle obbligazioni DEL MONTE FINANCE SA per cui è causa, ammontante ad euro 49.700,78, oltre all'importo corrispondente alle cedole non incassate dall'attrice, ed oltre agli interessi legali maturati dal di del dovuto (cioè dalla data dell'esborso per l'acquisto di obbligazioni DEL MONTE FINANCE SA) attesa la natura dolosa dell'operazione o, in subordine, dalla data della domanda, a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., al saldo e rivalutazione monetaria;

4) in ulteriore subordine, dichiarare tenuta e condannare la DEUTSCHE BANK s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'attrice a causa dei fatti meglio specificati in premesse. Danni tutti ammontanti a euro 49.700,78 oltre all'importo corrispondente alle cedole non incassate dall'attrice, salvo quella maggiore o minore somma che risultasse in corso di causa, oltre agli interessi legali maturati dal di del dovuto (cioè dalla data dell'esborso per l'acquisto di obbligazioni Del Monte Finance SA), attesa la natura dolosa dell'operazione o, in subordine, dalla data della domanda, a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. al saldo e rivalutazione monetaria, nonché spese del giudizio. *Salvis Juribus*." In via istruttoria: come indicato nella nota ex art.10 D.lgs. n.5/2003 da intendersi trascritta.

della convenuta DEUTSCHE BANK s.p.a.: "Voglie l'Ill.mo Tribunale edito, ogni contenzia istanza, eccezione e deduzione respinta,

previe le più opportune declaratorie, così giudicare:

in via preliminare, nel rito:

-dichiarare, ai sensi dell'art. 12, comma 5, DLGS n.5 del 2003, per i motivi innanzi esposti, estinto il presente giudizio per inattività di parte attrice, con condanna dell'attrice medesima alla rifusione a favore della convenuta delle spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario, iva e cpa;

-sempre in via preliminare, in subordine e nella denegata ipotesi in cui fosse respinta e disattesa l'eccezione di estinzione del processo che precede, dichiarare comunque inammissibile, in quanto non ritualmente notificata, la memoria di replica di parte attrice, con conseguente inammissibilità delle allegazioni, produzioni, difese e domande svolte dall'attrice in detta memoria.

Nel merito:

-in via principale, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;

-in via subordinate, nella denegata ipotesi di accertamento delle responsabilità della convenuta per i fatti di causa e/o di declaratoria di nullità e di risoluzione dei contratti in contestazione, condannare quest'ultima a restituire all'attrice la somma che risulterà dovuta in corso di causa, previa deduzione e decurtazione di tutte le somme incassate o incassande dall'attrice medesima, compresi i rimborsi medio tempore percepiti e/o percipiendi, con obbligo di parte attrice di restituire alla convenuta i bond di cui è causa.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, compreso rimborso forfetario, iva e cpa."

In via istruttoria come indicato nell'istanza di fissazione di udienza depositata il 01.06.2006.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Va premesso che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 16 comma 5 D.lgs. n.5 del 2003 con la conseguenza che la parte relativa ai fatti ci si richiama a quanto dedotto dalle parti nei rispettivi scritti difensivi. L'attrice esponeva :

-di aver deciso nel 2002 a seguito dell'assegnazione di un assegno di divorzio di investire per la prima volta nella vita una somma che avrebbe dovuto garantire a sé e ai figli un sereno ed agiato futuro, non godendo di pensione;

-di essersi rivolta alla filiale di Thiene (VI) della DEUTSCHE BANK s.p.a e al funzionario Gabriele Reghelin che consigliò l'acquisto di obbligazioni DEL MONTE FINANCE SA, per un importo di euro 49.700,78 descrivendo l'investimento come sicuro;

- di aver in data 7.5.2002 impartito l'ordine di acquisto per un controvalore totale secchiesimo di euro 49.700,78 che veniva eseguito in pari data "fuori mercato";

-che l'operazione contrassegnata con il n. 2710670/5609316 e i titoli vennero immessi nel conto deposito titoli intestata ad

-che in data 20.05.02 i titoli venivano consegnati alla Banca convenuta in pegno a fronte della concessione di un mutuo per euro 150.000,00 per l'acquisto di un immobile;

- che a seguito del default di una società del gruppo CIRIO/DEL MONTE e del successivo cross default delle società del gruppo l'attrice subiva la perdita del capitale in quanto difficilmente rimborsabile.

Deducendo profili di inadempimento per violazione da parte della Banca convenuta della normativa prevista per lo svolgimento dell'attività finanziaria in particolare l'art. 21 del d.lgs. n. 58/98 (TUF) e gli artt. 26,27, 28, 29 del regolamento CONSOB di cui alla delibera 01.07.1998 n.11522, l'attrice concludeva nei termini in epigrafe trascritti, chiedendo in via principale l'accertamento dell'inadempimento agli obblighi di cui sopra da parte della Banca convenuta e che fosse dichiarata la nullità dell'ordine di acquisto dei titoli; in subordine l'annullamento ex art. 1394 e 1395 c.c. stante il conflitto di interessi; in ogni caso con conseguenti obblighi restitutori; in ulteriore subordine il risarcimento del danno.

La convenuta DEUTSCHE BANK s.p.a. si costituiva con comparsa di costituzione e risposta contestando in fatto e in diritto tutto quanto dedotto dall'attrice nei termini meglio indicati in atti e concludendo come in epigrafe trascritto.

Il Presidente del Tribunale con ordinanza del 30.03.06 dichiarava inammissibile l'istanza di fissazione di udienza ex art.8 comma 2 lettera c del Dlgs n. 5 del 2003 depositata dalla convenuta il 03.01.06 con la comparsa di costituzione notificata.

Dopo lo scambio delle memorie di rito, e due udienze collegiali del 16.03.07 e del 15.6.07, all'udienza collegiale del 16.11.07 veniva disposta C.T.U. depositata il 21.04.08 .

Infine all'udienza collegiale del 16.01.09 esaurita la discussione orale il Tribunale ritenuta la causa matura per la decisione, stante la complessità della decisione, riservava il deposito della sentenza nei trenta giorni successivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Le questioni preliminari di rito risultano superate in quanto la notifica da parte dell'attrice a mezzo fax e in termini della memoria ex art. 6 dlgs n. 5/2003 autorizzata dal Presidente con ordinanza del 30.03.06 (nella quale ha dichiarato inammissibile l'istanza di fissazione di udienza depositata dalla convenuta) ha consentito comunque alla Banca di difendersi e pertanto essendo stato raggiunto lo scopo, avendo la parte convenuta risposto in termini esercitando appieno il diritto di difesa, non ricorre estinzione del processo.

2) Nullità dell'operazione d'investimento compiuta il

07.05.2002 per violazione degli obblighi di informazione (art.21 TUF e artt.26, 27, 28, 29, 30 del regolamento Consob n.11522/99).

Ritiene il Collegio per le ragioni già espresse in precedenti sentenze (cfr. Tribunale di Vicenza 16.02.2007 n. 653/07) e uniformandosi alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza del 19.12.2007, n.26274) che la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario posti dal TUF e dal regolamento CONSOB, salvo espressa sanzione, non determina la nullità del contratto d'intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti, potendo dar luogo a responsabilità contrattuale con conseguente obbligo di risarcimento dei danni ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto d'intermediazione finanziaria (contratto base o quadro), ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria.

Infatti l'inadempimento agli obblighi di informazione gravati sull'intermediario finanziario stabiliti dalle norme citate va qualificato come violazione di norme di comportamento e, pertanto, non può dar luogo a nullità, bensì

può determinare il sorgere di un obbligo di risarcimento del danno ed ove l'inadempimento stesso possa qualificarsi grave può determinare la risoluzione del contratto base .

La domanda di nullità dell'operazione di acquisto delle obbligazioni DEL MONTE FINANCE SA, Euro Notes due May 24, 2006 6,625%, oggetto di causa per violazione degli obblighi di informazione va pertanto rigettata.

3) Va rigetta la domanda di annullamento ex artt. 1394 e 1395 c.c. dell'ordine considerato che nel caso di specie l'attrice non ha adeguatamente provato che la banca abbia avuto un interesse ad un effettivo collocamento di titoli e considerato che la Banca ha provato (doc. 9) di aver acquistato il titolo per conto della cliente da UBM - UNICREDITO BANCA MOBILIARE collocatore (doc.7).

4) Inadempimento agli obblighi di informazione e risarcimento del danno.

Appare più appropriato applicare alla fattispecie relativa alla assunta violazione delle norme comportamentali dettate dal D.lgs n.58 del 1998 (in breve T.U.F.) (per le quali non è stata prevista dal legislatore la sanzione della nullità) e dal regolamento CONSOB n.11522/98, i principi generali in materia di inadempimento.

Orbene risulta pacifico in cause che l'attrice ha investito la somma di euro 49.700,78 in obbligazioni DEL MONTE FINANCE SA, Euro Notes due may 24, 2006 6,65% e che non

era operatore qualificato, ma casalinga, divorziata, che aveva deciso di investire le somme dell'assegno di divorzio al fine di garantire a sé e ai figli un futuro sereno.

Pacifico che a novembre 2002 (dopo solo sette mesi dall'ordine del 7.5.2002) è stato dichiarato il default del Gruppo CIRIO/DEL MONTE.

E' pure incontestato (e documentato doc.6 attoreo) che l'attrice in data 20.05.2002 ha consegnato in pegno alla Banca anche i titoli DEL MONTE FINANCE SA, Euro Notes due May 24, 2006 6,625€ a fronte della concessione di un mutuo per euro 150.000,00 per l'acquisto di un immobile (doc. 6 attoreo da cui risulta che l'attrice ha costituito in pegno tutti i titoli acquistati compresi i titoli oggetto di causa come garanzia del mutuo di euro 150.000,00 per l'acquisto di un immobile).

Risulta che

pure cointestari doc. 2,3,4, 5 Banca) sempre in occasione della firma del contratto quadro del 05.07.2002 ha sottoscritto il modulo predisposto dalla Banca per raccogliere le notizie sulla situazione finanziaria, obiettivi di investimento, propensione al rischio, esperienza in strumenti finanziari ma non ha dato alcuna informazione (doc. 4 attoreo e doc.2,3,4, 5 Banca).

Il doc.4 prodotto dalla convenuta consistente nel modulo predisposto dalla Banca per raccogliere le notizie sulla

situazione finanziaria, obiettivi di investimento, propensione al rischio, esperienza in strumenti finanziari, risulta sottoscritto dalla attrice e da Tombel Michela e Tombel Massimiliano ma alcune delle caselle è segnata.

La circostanza giamaì rende adeguata qualsiasi operazione ed anzi vincola chi propone l'investimento (o riceve l'ordine) a maggiore cautela e diligenza nelle proposte e nell'assolvere agli obblighi informativi avuto riguardo al profilo concretamente ravvisabile del cliente (cfr. Tribunale di Vicenza, 15.06.2007).

Risulta che la Banca (su cui grava l'onere della prova ex art. 23 D.lgs. n.58 del 1998) non ha provato che l'attrice fosse un operatore qualificato (ex art. 31 del regolamento CONSOB) e pertanto non ha provato di aver fornito all'attrice ex art. 28 comma 2 req. CONSOB n.11522/98 prima dell'acquisto delle obbligazioni DEL MONTE FINANCE SA, Euro Notes due May 24, 2006 6,625% le informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione la cui conoscenza era necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento.

Il capitoli di prova sul punto (n.1 e n.2) in quanto generici sono inammissibili.

In particolare la banca non ha provato di aver informato l'attrice che le obbligazioni DEL MONTE FINANCE SA, Euro Notes due May 24, 2006 6,625% acquistate il 7.5.2002 erano



titoli privi di rating (cioè che non vi erano agenzie internazionali che avvertivano del peggioramento delle condizioni di solvibilità della emittente) ed emessi fuori mercato (non essendo obbligazioni emesse in Italia) (va dunque condiviso quanto chiarito da Cass. 25.06.2008, n. 17340 "in tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. All'operatività di detta regola - applicabile anche quando il servizio fornito dall'intermediario consiste nell'esecuzione di ordini - non è di ostacolo il fatto che il cliente abbia i precedenti acquistati altro titolo a rischio, perché ciò non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob").

Ritiene inoltre il Collegio che le obbligazioni DEL MONTE FINANCE SA, Euro Notes due May 24, 2006 6,625€ acquistate il 7.5.2002 all'epoca in cui sono state acquistate dall'attrice (7 maggio 2002) non fossero in linea con la propensione al rischio dell'attrice e quindi non potevano considerarsi strumento finanziario adeguato all'attrice ex art.29 reg. CONSOB 11522/98.

Infatti posto che in assenza di informazioni

sull'investitore ex art. 28 comma 1 lettera a) del regolamento CONSOB n. 11522/98 la Banca deve procedere con estrema prudenza nel valutare l'adeguatezza dell'operazione richiesta, i dati oggettivi a disposizione della Banca riflettevano dell'attrice un'immagine di investitrice che non intendeva rischiare il capitale dovendo con la somma investita nei titoli garantire il mutuo per l'acquisto della casa.

Decisiva la circostanza (provata documentalmente) che i titoli oggetto di causa unitamente agli altri acquistati subito dopo l'apertura del conto (acceso il 06.03.2002) nei mesi di marzo 2002 ed aprile 2002 (GEN ELBO 15000 NOMINALI EURO 25.000, CER INT OS EUR NOMINALI 30.000, OLIVETTI OS EUR NOMINALI 40.000, FIAT FIN 10 EUR NOMINALI 30.000, DEL MONTE EUR NOMINALI 50.000, FRANCE TEL OS EUR NOMINALI 25.000, FORD MOTOR OS EUR NOMINALI 25.000, per un controvalore totale di titoli alla data del 30.06.02 di euro 213.881,20 -cfr. doc. 6 banca foglio decimo e undicesimo che documenta il deposito dei titoli a garanzia-) sono stati dall'attrice dati in pegno alla Banca a garanzia di un mutuo contratto dall'attrice per l'acquisto di un immobile (cfr. fatto dedotto pag. 3 atto di citazione e doc. 6 attoreo) e che la somma era parte dell'assegno di divorzio (fatto non contestato).

Pertanto tenuto conto che l'art. 26 regolamento CONSOB n.11522/98 fa obbligo alla Banca nell'interesse degli investitori e del mercato mobiliare di acquisire una

conoscenza degli strumenti finanziari adeguata e di fornire all'investitore ad ogni servizio di investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore, la circostanza che le obbligazioni fossero emesse "fuori mercato" e prive di rating ufficiale provava che i titoli DEL MONTE FINANCE SA, proprio perché in assenza di informazioni sul titolo (la banca infatti non ha provato di aver informato l'attrice che le obbligazioni erano prive di rating e acquistate fuori mercato) un operatore non qualificato non poteva valutare il grado di rischiosità, non erano adeguate all'attrice che non era operatore qualificato.

Peraltro la Banca a pagina 24 della comparsa di costituzione dichiarando di non aver svolto "le funzioni di banca collocatrice e, di conseguenza, non partecipava al sistema di verifica e controllo delle dichiarazioni rilasciate dalla società emittente e che l'inesistenza di qualsiasi collegamento creditizio con la CIRIO impediva a Deutsche Bank di conoscere la reale situazione economico-finanziaria e l'indebitamento dei confronti dei terzi", ammette così di non aver letto quantomeno l'offering circular e che non era in grado di valutare il grado di rischiosità del prodotto oggetto dell'ordine. Pertanto la Banca convenuta doveva astenersi dal dar corso all'operazione perché non era in grado di dare informazioni sul prodotto (art. 26 lett. e del reg. Consob) e compiere la valutazione di adeguatezza richiesta dall'art. 29 regolamento CONSOB.

La Banca convenuta ha così violato anche l'obbligo stabilito dall'art.29 delibera CONSOB 11522/1998 in quanto di fronte all'ordine di acquisto di obbligazioni DEL MONTE FINANCE SA, Euro Notes due May 24, 2006 6,625% doveva astenersi dal dare corso all'operazione in quanto non adeguata al profilo di investitore dell'attrice e dichiararlo per iscritto come stabilito dall'art. 29 delibera CONSOB n.11522/1998, indicando per iscritto (forma scritta ad probationem) di aver informato l'investitore delle ragioni della inadeguatezza del prodotto finanziario rispetto al profilo di investitore e dell'obbligo di astensione .

L'ordine del 7.5.2002 risulta sul punto del tutto laconico (non risultando neppure segnate le caselle sull'inadeguatezza).

L'omesso avviso di inadeguatezza (ex art. 29 del regolamento CONSOB) è stato la causa del danno, poiché ben può presumersi che l'attrice in presenza di un'informazione corretta ed esaustiva sulla inadeguatezza dell'operazione, (con avviso da parte della banca del dovere di astensione dal dar corso all'operazione), l'attrice non avrebbe acquistato le obbligazioni DEL MONTE FINANCE SA, Euro Notes due May 24, 2006 6,625%. Risulta così provato il nesso causale tra il danno e l'inadempimento .

5) L'accertato inadempimento contrattuale della Banca convenuta agli obblighi informativi sul prodotto ex art. 28

comma 2 e sull'adeguatezza ex art.29 del regolamento CONSON n.11522/98, come pure l'accertato nesso eziologico con il danno (cioè la perdita di valore delle obbligazioni DEL MONTE FINANCE SA), comporta la condanna della Banca al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale .

A titolo di danno emergente va tenuto conto delle conclusioni del CTU dr. che ha chiarito che le
 obbligazioni oggetto di causa non hanno valore di mercato (né sono agevolmente cedibili a terzi secondo gli usuali canali di intermediazione). La stessa Banca come si evince dal dossier titoli (doc. 5 banca) alla data del 20.02.2007 attribuisce valore zero.

Pertanto va riconosciuto a favore dell'attrice il capitale a suo tempo investito per l'acquisto delle obbligazioni DEL MONTE FINANCE LUXEMBURG SA (emesse il 24.05.2001 tasso fisso del 6,625% scadenza 24.5.06) pari a complessivi euro 49.700,78 decurtato delle somme in conto capitale ricevute dai piani di riparto eseguiti (euro 3.006,79 con valuta 03.03.2006 + euro 18.772,55 con valuta 12.02.07 + euro 5.210,99 con valuta 23.06.08 totale euro 26.990,33).

Sulla somma di euro 49.700,78 dal 24.5.03 (ultima cedola non percepita infatti l'attrice risulta aver percepito la prima cedola del 24.05.2002 -doc.6 banca-) al primo riparto (dal 03.03.06) vanno riconosciuti gli interessi annui

determinati in via equitativa nella misura del 4%; sulla somma decurtata di euro 46.693,95 (euro 49.700,78 - 3.006,79) vanno riconosciuti gli interessi annui determinati in via equitativa nella misura del 4% dal 03.03.06 al 12.02.07 (data del secondo riparto); sulla somma ulteriormente decurtata euro 27.921,44 (euro 49.700,78 - 3.006,79 - 18.772,55) vanno riconosciuti gli interessi annui determinati in via equitativa nella misura del 4% dal 12.02.07 al 23.06.08 . Sulla somma di euro 22.710,45 (capitale decurtato dei rimborsi per complessivi euro 26.990,33) vanno riconosciuti gli interessi determinati in via equitativa nella misura del 2,5% dalla data del 23.06.08 sino al saldo.

La Banca convenuta risultata soccombente va condannata a rifondere agli attori le spese di lite che liquida come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Vicenza, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
ogni contraria e diversa domanda, istanza, eccezione respinta, così provvede:

condanna la Banca convenuta (DEUTSCHE BANK s.p.a.), per le ragioni di cui in parte motiva a corrispondere all'attrice
a titolo di risarcimento del danno
per inadempimento la somma di euro 22.710,45 oltre interessi così determinati:

sulla somma di euro 49.700,78 dal 24.5.03 al 03.03.06 (data valuta a seguito primo riparto) vanno riconosciuti gli interessi annui nella misura del 4%; sulla somma decurtata di euro 46.693,99 vanno riconosciuti gli interessi annui nella misura del 4% dal 03.03.06 al 12.02.07 (data valuta a seguito del secondo riparto); sulla somma ulteriormente decurtata euro 27.921,44 vanno riconosciuti gli interessi annui nella misura del 4% dal 12.02.07 al 23.06.08 (data valuta a seguito ultimo riparto); sulla somma di euro 22.710,45 vanno riconosciuti gli interessi nella misura del 2,5% dalla data del 23.06.08 sino al saldo effettivo;

~~condanna~~ la Banca convenuta a rifondere all'attrice le spese di giudizio che liquida in euro per onorari, euro per diritti, euro per spese, euro per spese generali, iva e cpa di legge.

In Vicenza, nella camera di consiglio del 16.01.2009.

Il giudice est.

(dr. P. Casola)
[Signature]

Il Presidente

(dr. M. Colaninno)
[Signature]

IL CANCELLIERE GI
Paolo Pasquale

Depositato in Cancelleria
oggi 18 GIU 2010

IL CANCELLIERE GI
Paolo Pasquale



Copia del presente atto inviato per la registrazione.

Vicenza 18 GIU. 2010

Atto registrato il 09.07.2010

al n. 3317 atti giudiz. serie 4

per Euro 936,00

23 LUG 2010

IL CANCELLIERE GI

IL CANCELLIERE GI
Paolo Pasquale

IL CANCELLIERE
Paolo Pasquale

Ricoverata dall'Avv. *[Signature]*
 n. 1 copie originali x *[Signature]*
 copie aut. *[Signature]*
 REG
 corrisposti € 14,16
 fascicolo n. 05.07.10

